



COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia di VENEZIA

COPIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PERSONALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Numero 402 del Registro delle Determinazioni

Data 25-05-2011

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITA' ANNON 2011 - FONDO STABILE**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 25-05-2011 N.125

SETTORE:PERSONALE

Reg.gen. 402

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNON 2011 - FONDO STABILE

Istruttoria tecnica eseguita da

Camponogara, 25-05-2011

L'istruttore
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

IL RESPONSABILE F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

VISTA la deliberazione di G.C. n.62 del 10/05/2004 con la quale, tra l'altro, si approvava il contratto decentrato integrativo in attuazione del C.C.N.L del 22/01/2004;

Richiamato l'art.40, comma 3, del D.lgs.165/2001 il quale, al secondo e terzo periodo, testualmente recita:"La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni" ed inoltre "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";

Visto il CCNL del 01/04/1999;

Visto il CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali dell'04/2008 e riferito al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006-2007 che conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 01/04/1999;

Richiamato l'art.31 del CCNL 22/01/2004 il quale nel prevedere la disciplina delle risorse decentrate stabilisce:

- che le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività vengano determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31/12/2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo;
- che le risorse decentrate siano suddivise in risorse "stabili" e in risorse "variabili" specificando che le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art.31, commi 1 e 2, vengano definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi mentre le risorse variabili hanno caratteristiche di eventualità e variabilità;

Vista la dichiarazione congiunta del CCNL 22/01/2004 secondo la quale tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e di poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art.5, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

Richiamato l'art.9, comma 2 bis, del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 il quale recita testualmente " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”;

Costatato che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, comprendente sia le risorse stabili sia per le risorse variabili ammonta €49.343,51 al netto degli oneri riflessi e della somma di €45.625,90 relativa alla quota di progressioni orizzontale già consolidata ;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2010 due dipendenti (uno di categoria B3 con posizione economica B7 e uno di categoria C con posizione economica C3) del Settore Uso ed Assetto del Territorio sono andati in pensione a decorrere dal 01/04/2010 mentre presso il Settore Segreteria Affari Generali servizi demografici a decorrere dal 18/10/2010 è stato assunto un dipendente di categoria D1 con posizione economica D2;

Richiamato l'art.34, comma 4 del C.C.N.L il quale testualmente recita:” Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali”;

Richiamato inoltre l'art.4 comma 2 del C.C.N.L 2001 il quale testualmente recita: ” Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01/01/2000.”;

Ritenuto pertanto in relazione a quanto detto in merito al personale cessato e assunto nell'anno 2010 riacquisire nella disponibilità del fondo delle risorse stabili dell'importo di €2.478,86 (su base annua) (di cui rita e assegno ad personam) €713,33 ;

Considerato quindi necessario quantificare il fondo in argomento per l'anno 2011 limitatamente alle risorse stabili, che, secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale sopra citata, non hanno margini di discrezionalità, demandando a successivi provvedimenti l'integrazione dello stesso fondo per le parti variabili;

Ritenuto di demandare a eventuale successivo atto la quantificazione dell'ammontare da porre al fondo, qualora nel corso dell'anno 2011 si dovessero verificare riduzioni di personale in servizio ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010;

Richiamata deliberazione di G.M. n.3 del 11/01/2011 concernente l'attribuzione per l'anno 2011 al personale dipendente dell'indennità di rischio, maneggio valori, ed ufficiale stato civile di cui all'art.22 del C.I.D. del 22/04/2004, approvato con deliberazione di G.C.62/04;

Richiamata la determina n. 48 del 22/01/2011, con la quale si sono impegnate le somme per l'erogazione mensile ai dipendenti delle indennità di cui al precedente;

Ritenuto opportuno dover altresì provvedere ad impegnare le rimanenti somme previste nel fondo per l'importo complessivo al netto degli oneri riflessi di €18.556,62;

Considerato inoltre che alla data attuale non è stato ancora perfezionato e sottoscritto il Contratto integrativo decentrato per l'anno 2010 per cui il fondo delle risorse stabili per l'anno 2011 deve intendersi del tutto provvisorio,

Visto l'art.15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e gli artt.31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il Peg del corrente esercizio

DETERMINA

- 1) Di approvare, per l'esercizio 2011, la costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività con riferimento alle risorse stabili che risulta quantificato in €91.437,06 (al netto degli oneri riflessi e comprensivo della somma di €46.584,59 relativa alla quota di progressioni consolidata) e calcolato, con riferimento alle personale dipendente al 31/12/2010, come risulta dall'allegato sub lett.A);
- 2) Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €18.556,62 più oneri riflessi pari a € 6.098,00 (e quindi per un totale complessivo di €24.654,62 afferenti i compensi di seguito indicati:

€ 18.556,62 per oneri diretti , al codice di intervento nr. 1010801 capitolo 19050 "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" - bilancio 2011;

€4.520,00 per oneri riflessi cpdel e inail, al codice di intervento nr. 1010801 capitolo 19051 "Oneri a carico del comune fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività"-bilancio 2011;

€1.578,00 per oneri riflessi IRAP , al codice d intervento nr. 1010807 capitolo 19052 " IRAP a carico del comune fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività"; bilancio 2011;

- 3) Di dare atto che la somma di €21.732,01 afferente l'indennità di comparto (art.33 del C.C.N.L. del 22/01/2004), compresa nel fondo di cui trattasi, viene imputata, liquidata e pagata mensilmente sui relativi capitoli del bilancio corrente;
- 4) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento a quantificare l'ammontare da porre in riduzione al fondo qualora nel corso dell'anno 2011 si dovessero verificare riduzioni di personale in servizio ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 o ci fossero specifiche istruzioni da parte del Mef in merito agli aspetti applicativi della disposizione in esame.
- 5) Di dare atto che per le motivazioni sopra espresse il fondo delle risorse stabili per l'anno 2011 è da ritenersi del tutto provvisorio in quanto in attesa della definizione e sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato afferente al decorso anno 2010

